



# Comune di Tavullia

Provincia di Pesaro e Urbino

C O P I A

Deliberazione della

## GIUNTA COMUNALE

Numero 19 Del 23-02-23

Oggetto: **AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025**

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Paolucci Francesca</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>MACCHINI Laura</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>BERTUCCIOLI Ottavio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>BARONCIANI Mirko</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>FEDERICI Patrizio</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Paolucci Francesca in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANCELLIERI MICHELE

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Vista la proposta di delibera n. 10 del 25-01-2023 avente ad oggetto:  
AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023-2025

## LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto della proposta;

Visto l'art. 48, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, per quanto attiene la competenza del presente atto;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 31 in data 27/09/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- con delibera di Consiglio comunale n. 54 in data 12/12/2022 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con delibera di Giunta comunale n. 1 in data 12/01/2023 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023-2025;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, per il quale

*“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

[...]

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

[...]

*6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”*

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) *il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo*";

Visti:

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita: *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482"*;
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di *"dotazione organica"* si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con*

*decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Dato atto che l'ente ha approvato il rendiconto della gestione 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2022, e che di conseguenza lo stesso è usato come anno di riferimento più recente per il calcolo del suddetto limite di spesa;

Dato atto che il valore soglia di cui al citato art. 4 c. 2 del DM 17/03/2020, derivante dal rapporto fra le spese di personale anno 2021 (al netto dell'IRAP) e la media delle entrate correnti 2019/2020/2021, al netto del FCDE 2021, pari al 26,9% è pari a una spesa di personale massima di euro 1.583.381,77, come risulta dal seguente calcolo:

<b>art. 4 comma 2 DL 17/03/2020</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Voce	Fonte	Importo	Importo	Importo
Spese personale	Allegato E RdG: spese per M.A.			<b>1.029.196,26</b>
Entrate correnti trib./cont./pereg.	Conto del bilancio: acc. Tit. 1	4.611.658,62	3.906.702,54	5.590.775,42
Trasferimenti correnti	Conto del bilancio: acc. Tit. 2	398.520,80	1.130.608,44	609.231,13
Entrate extratributarie	Conto del bilancio: acc. Tit. 3	874.460,40	704.579,79	643.807,30
Totale entrate correnti		5.884.639,82	5.741.890,77	6.843.813,85
Media entrate correnti				6.156.781,48
FCDE stanziamento assestato	bilancio prev. 2021			270.000,00
Media Entrate correnti - FCDE				<b>5.886.781,48</b>
Spese pers/(Media 3 RdG - FCDE)				<b>17,48%</b>
Spesa 2021 effettiva (17,48%)				1.029.196,26
Variazione max possibile	-	-	-	554.185,51
<b>Spesa 2021 con soglia max (26,9%)</b>				<b>1.583.381,77</b>

Verificato che il valore determinato ai sensi del art. 5 c. 1 del citato DL 17/03/2020 restituisce il seguente calcolo:

<b>art. 5 comma 1 DL 17/03/2020</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
prima applicazione	17%	21%	24%	25%	26%
spesa personale 2018	1.171.498,93	1.171.498,93	1.171.498,93	1.171.498,93	1.171.498,93
incremento	199.154,82	246.014,78	281.159,74	292.874,73	304.589,72
spesa massima personale	1.370.653,75	1.417.513,71	1.452.658,67	1.464.373,66	1.476.088,65

Rilevato quindi che per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa di personale è pari al minor valore fra i due calcoli, e precisamente € 1.464.373,66:

Spesa 2020 con soglia max (26,9%)	1.583.381,77
<b>Spesa max personale da art. 5 comma 1 DL 17/03/2020</b>	<b>1.464.373,66</b>

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 109 in data 10/11/2022 con la quale è stato approvato il piano triennale 2023/2025 del fabbisogno del personale alla luce del citato DM 17/03/2020, corredata del parere favorevole n. 25 rilasciato in data 10/11/2022, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020, asseverando contestualmente il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Ricordato che questo ente ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari al 20,5%, come risultante dal rendiconto di gestione 2021;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2023-2025, predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Rilevato dunque che la spesa totale prevista per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023 – 2025 è inferiore alla spesa potenziale massima:

	<b>Spesa max personale (art. 5 c. 1 DL 17/03/2020)</b>	<b>Previsione spesa personale (Piano 2023-25 originale)</b>
<b>2023</b>	1.464.373,66	1.197.035,35
<b>2024</b>	1.476.088,65	1.199.614,23

<b>2025</b>	1.476.088,65	1.199.614,23
-------------	--------------	--------------

Dato atto in particolare che il piano occupazionale 2023-2025 originale ha previsto complessivamente:

- n. 1 posto di operaio professionale (categoria B3) previsto da inizio anno 2023;
- n. 1 posto di istruttore amministrativo (categoria C1) previsto dalla seconda metà dell'anno 2023;
- n. 1 posto di istruttore geometra (categoria C1) previsto dalla seconda metà dell'anno 2023;

tutti a tempo indeterminato, da ricoprire mediante concorso pubblico o in alternativa con l'utilizzo di graduatorie in vigore, fermo restando l'obbligo del previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e senza far ricorso alla facoltà prevista dall'art. 30 dello stesso D. Lgs.;

Considerato che per le esigenze emerse in merito occorre rettificare il piano del fabbisogno come segue:

- Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. **1 Istruttore Geometra CAT. C1 per Area Servizi al Territorio** tramite concorso pubblico previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis D. Lgs.165/2021 oppure utilizzo di graduatorie degli idonei esistenti presso altre amministrazioni ai sensi dell'art. 3, comma 61 della L. 350/2003 e dell'art. 14, comma 4/bis, del D.L. 95/2012, prevista dal 01/07/2023;
- Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. **1 Istruttore Direttivo CAT. D1 per Area Servizi Istituzionali** tramite concorso pubblico, fermo restando l'obbligo del previo esperimento della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34-bis, D.Lgs. n. 165/2001 e senza far ricorso alla facoltà prevista dall'art. 30 dello stesso D. Lgs, prevista dal 01/07/2023;
- Assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. **1 Operaio Professionale CAT. B3 per Area Servizi al Territorio** tramite utilizzo di graduatoria degli idonei esistente presso il Comune di Tavullia, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs.165/2001, prevista dal 01/03/2023;
- Proroga dell'assunzione a tempo determinato e pieno di n. **1 Istruttore Direttivo CAT D1 Area Servizi Istituzionali** dal 03/11/2022 al 02/11/2023 in attuazione delle politiche di sviluppo del PNRR per la necessità di potenziare i servizi dell'area Amministrativa al fine di dare a tutti i servizi comunali il supporto necessario per garantire il perfetto adempimento delle procedure di reperimento dei finanziamenti che verranno previsti all'interno del PNRR nonché a dare avvio all'esecuzione delle varie misure. Successivamente si provvederà a verificare la necessità di una eventuale prosecuzione delle suddette attività;
- Copertura di n. **1 posto di Istruttore Direttivo CAT. D1 per Area Urbanistica** tramite progressione verticale ex art. 3, c. 1, DL 9 giugno 2021, n. 80, che recita: "[...] *Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata*

*all'accesso dall'esterno, le progressioni tra le aree [da intendersi come progressioni verticali] avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente [...]”, prevista dal 01/04/2023;*

Considerato inoltre che per l'anno 2023 è previsto il pensionamento di 2 operai professionali Cat. B3 dell'Area Servizi al Territorio, in data tuttora da definire ma comunque anteriore al 31/12/2023;

Constatato che, con l'entrata in vigore dal 16 dicembre 2022 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021, sono stati adeguati gli importi degli stipendi tabellari;

Rilevato dunque che la spesa totale prevista per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023 – 2025, anche a seguito di rettifica e integrazione del piano di fabbisogno e di adeguamento degli importi in linea col nuovo CCNL 2019-21, è inferiore alla spesa potenziale massima:

	<b>Spesa max personale (art. 5 c. 1 DL 17/03/2020)</b>	<b>Previsione spesa personale originale</b>	<b>Previsione spesa personale aggiornata</b>
<b>2023</b>	1.464.373,66	1.197.035,35	1.245.236,48
<b>2024</b>	1.476.088,65	1.199.614,23	1.189.530,83
<b>2025</b>	1.476.088,65	1.199.614,23	1.189.530,83

*Dato atto che:*

questo ente è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2023-2025 non si prevede di ricorrere a questa forma di reclutamento;

questo ente non ha in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;

il piano occupazionale 2023-2025 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;

l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;



Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 108 in data 10/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, viene approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2023-2025, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Dato atto che tale proposta, in quanto oggetto di informazione, è stata trasmessa almeno 5 giorni prima della seduta di giunta comunale alle RSU aziendali, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 2019-2021;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile dell'ufficio interessato, e in ordine alla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

A votazione unanime e palese

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, **l'aggiornamento del piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2023-2025** di cui alla delibera GC n. 109 del 10/11/2022 (previsione originale);
- 2) di quantificare secondo quanto previsto dalla CdC delibera n. 15/SEZAUT/2018/QMIG il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., quale spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente nella misura di euro 34.280,00 (pari al costo di un dipendente D1). Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;
- 3) di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, allegato A) al presente atto come parte integrante e sostanziale;

- 4) di dare atto che:
- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente col principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
  - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
- 5) di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- 6) di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 al Dipartimento della Funzione pubblica;
- 7) di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 25-01-23

Il Responsabile del Servizio

F.to Rosati Bruno

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Lì 25-01-23

Il Responsabile  
del Servizio finanziario

F.to Rosati Bruno

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to CANCELLIERI MICHELE

Il Sindaco  
F.to Paolucci Francesca

=====  
Per copia conforme all'originale.  
TAVULLIA, li

VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Rosati Bruno  
=====

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs 267/2000 - art.32, 1° comma, L.69/2009).

E' stata trasmessa, in elenco, con lettera in data Prot.  
n. ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art. 125 D.Lgs.267/00).

TAVULLIA, li

VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rosati Bruno  
=====

#### **ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il

[ ]Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^,D.Lgs.267/00)  
TAVULLIA, li

VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Rosati Bruno  
=====

ALLEGATO "A" - DOTAZIONE ORGANICA 2023-2024-2025

DIPENDENTE 2023	CATEG.	PROFILO	COPERTURA	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
				al netto dell'accessorio	al netto dell'accessorio	al netto dell'accessorio
<b>SEGRETERIA IN CONVENZIONE</b>				<b>35.290,44</b>	<b>35.290,44</b>	<b>35.290,44</b>
<b>AREA SERVIZI ISTITUZIONALI</b>						
di ruolo	D3 (P.O.)	Funzionario		67.480,43	67.480,43	67.480,43
a tempo det. 03/11/22-02/11/23	D	Istruttore direttivo		30.686,58	-	-
vacante (copertura prevista da 01/07/2023)	D	Istruttore amministrativo	Concorso pubblico (esente mob. volontaria ex art. 30 d.Lgs. 165/2001)	18.411,95	36.823,90	36.823,90
di ruolo	C	Istruttore amministrativo-contabile		37.694,52	37.694,52	37.694,52
di ruolo	C	Istruttore amministrativo		34.670,59	34.670,59	34.670,59
di ruolo	C	Istruttore amministrativo-contabile		33.260,39	33.260,39	33.260,39
di ruolo	B3	Collaboratore amministrativo		34.454,84	34.454,84	34.454,84
di ruolo (part-time 75%)	B3	Collaboratore ammin.- Messo notificatore		23.424,69	23.424,69	23.424,69
di ruolo	B	Esecutore amministrativo		32.526,98	32.526,98	32.526,98
di ruolo (part-time 50%)	A	Operatore centralinista		13.155,47	13.155,47	13.155,47
				<b>325.766,44</b>	<b>313.491,81</b>	<b>313.491,81</b>
<b>AREA SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
di ruolo	D (P.O.)	Istruttore direttivo		61.016,39	61.016,39	61.016,39
di ruolo	D	Assistente sociale		40.627,38	40.627,38	40.627,38
di ruolo	C	Istruttore amministrativo socio-educativo		37.684,00	37.684,00	37.684,00
di ruolo	C	Istruttore servizi demografici		34.897,99	34.897,99	34.897,99
di ruolo	C	Istruttore servizi demografici		34.897,99	34.897,99	34.897,99
di ruolo	C	Istruttore servizi demografici		33.260,39	33.260,39	33.260,39
di ruolo	B	Cuoco		30.119,49	30.119,49	30.119,49
di ruolo	B	Cuoco		29.674,86	29.674,86	29.674,86
				<b>302.178,49</b>	<b>302.178,49</b>	<b>302.178,49</b>
<b>AREA SERVIZI AL TERRITORIO</b>						
di ruolo	D (P.O.)	Istruttore direttivo		54.217,06	54.217,06	54.217,06
vacante (copertura prevista da 01/07/2023)	C	Istruttore geometra	Utilizzo graduatoria / Mobilità volontaria / Concorso pubblico	16.320,07	32.640,14	32.640,14
di ruolo	C	Istruttore geometra		33.382,40	33.382,40	33.382,40
di ruolo	C	Istruttore geometra		38.180,47	38.180,47	38.180,47
di ruolo	B3	Operaio professionale		31.538,76	31.538,76	31.538,76
di ruolo (prevista pensione entro 31/12/2023)	B3	Operaio prof. - cond. macchine op.		33.135,76	-	-
di ruolo	B3	Operaio professionale		31.035,38	31.035,38	31.035,38
di ruolo	B3	Operaio prof. - elettricista		31.539,00	31.539,00	31.539,00
di ruolo	B3	Operaio prof. - cond. macchine op.		31.989,28	31.989,28	31.989,28
di ruolo (prevista pensione entro 31/12/2023)	B3	Operaio prof. - cond. macchine op.		31.989,58	-	-
vacante (copertura prevista da 01/03/2023)	B3	Operaio professionale	Utilizzo graduatoria (ex art. 35 d.Lgs. 165/2001)	25.865,71	30.567,97	30.567,97
				<b>359.193,47</b>	<b>315.090,46</b>	<b>315.090,46</b>
<b>AREA SERVIZIO URBANISTICA</b>						
di ruolo	D (P.O.)	Istruttore direttivo		61.453,43	61.453,43	61.453,43
di ruolo	C	Istruttore geometra		8.533,98	-	-
progressione verticale (copertura prevista da 01/04/2023)	D	Istruttore direttivo	Progressione verticale ex art. 3 c. 1 DL 80/2021	27.617,93	36.823,90	36.823,90
				<b>97.605,34</b>	<b>98.277,33</b>	<b>98.277,33</b>
Retribuzioni fisse	TOTALE			<b>1.120.034,18</b>	<b>1.064.328,53</b>	<b>1.064.328,53</b>
<b>SALARIO ACCESSORIO</b>				<b>ANNO 2023</b>	<b>ANNO 2024</b>	<b>ANNO 2025</b>
PENS.ON.RIPARTITO				3.000,00	3.000,00	3.000,00
FONDO PRODUTTIVITA'				50.000,00	50.000,00	50.000,00
F/DO AUM.CONTR.DIP.				20.000,00	20.000,00	20.000,00
RETR.RISULTATO RESP.** (4*3125)				12.500,00	12.500,00	12.500,00
F/DO LAV.STRAORD.				13.600,00	13.600,00	13.600,00
F/DO CONTRIB. ACCESS.				19.633,80	19.633,80	19.633,80
IRAP				6.468,50	6.468,50	6.468,50
TOT.ACCESSORIO				<b>125.202,30</b>	<b>125.202,30</b>	<b>125.202,30</b>
TOT.PREVISIONE D.O.				<b>1.245.236,48</b>	<b>1.189.530,83</b>	<b>1.189.530,83</b>
TETTO MAX DI SPESA DEL PERSONALE		Valore minore tra art. 4 c.2 DM 17/03/2020 e art. 5 c.1 DM 17/03/2020		1.464.373,66	1.476.088,65	1.476.088,65

PROSPETTO DI CALCOLO SPESE DI PERSONALE AI SENSI DEL D.M. 17 MARZO 2020

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2023	7.898	a
Popolazione al 31 dicembre		ANNO		
		2021		
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI	VALORE	
		2021	1.029.196,26 € (l)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	1.171.498,93 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2019	5.884.639,82 €	
		2020	5.741.890,77 €	
		2021	6.843.813,85 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			6.156.781,48 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2021	270.000,00 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	5.886.781,48 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		17,48%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		30,90%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	707.404,28 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	1.736.600,54 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		25,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	292.874,73 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	292.874,73 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	1.464.373,66 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	1.464.373,66 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	1.464.373,66 €	

ENTE INTERMEDIO

I Comuni il cui rapporto fra spesa di personale e media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti risultati compreso fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.3.2020 possono effettuare il turn over al 100%, a condizione di non incrementare il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto al rapporto corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, dovendosi intendere per "ultimo rendiconto" quello approvato per primo in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale. (Del. Corte conti Emilia-Romagna n. 55/2020)

Entrate correnti da rendiconto di gestione	2020	
Entrate correnti da rendiconto di gestione	2021	
STIMA PRUDENZIALE entrate correnti	2022	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio		
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2022	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE	(p)	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette da ultimo rendiconto approvato (a) / (b)	(q)	
STIMA PRUDENZIALE del limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2023	(p) * (q)

ENTE NON VIRTUOSO

*Dott. Stefano Maggiolini*  
*Dottore Commercialista - Revisore Legale*  
*60121 Ancona - Corso Garibaldi 110*  
*Tel. 071206727 - Fax 0712076062*  
*maggiolinistefano@tiscalinet.it*

**COMUNE DI TAVULLIA**  
Provincia di Pesaro-Urbino

--- o O o ---

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO  
DEL PERSONALE 2023/2025**

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**  
Ai sensi dell'Art. 239, co 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

Il sottoscritto Dott. STEFANO MAGGIOLINI Revisore dei Conti del Comune di Tavullia

**premess**

- che i D.Lgs. n. 267/2000 e n. 165/2001 in materia di determinazione del fabbisogno del personale attribuiscono alle Giunte Comunali specifiche competenze;
- che l'art. 33 co. 2, del DL 30/04/2019 n. 34 definisce le modalità di calcolo per procedere ad assunzioni del personale a tempo indeterminato, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilendo la spesa in base ad una percentuale, differenziata per fasce demografiche, da applicare sulla media delle entrate correnti degli ultimi tre bilanci, al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- che il DM 17/03/2020 ha introdotto la possibilità di applicare diverse modalità di calcolo del tetto di spesa per il personale e quindi la possibilità, per i Comuni virtuosi,

di procedere a nuove assunzioni, in deroga a quanto dettato dall'art. 1, co. 557-quater della L. n. 296/2006;

- che con delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 27/09/2022 è stato approvato il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2023/2025 e successivamente, con delibera n° 54 del 12/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 ed il Bilancio finanziario pluriennale per il triennio 2023/2025, unitamente al;
- che, relativamente al fabbisogno del personale, la Giunta Comunale con delibera in data 10/11/2022 n. 109, ha approvato il Piano triennale 2023/2025 del fabbisogno del personale, con il quale piano è stata determinata la spesa, secondo le recenti disposizioni introdotte dal citato DM 17/03/2020;
- che l'incremento occupazionale da ultimo determinato prevedeva l'assunzione di n. 1 posto di Istruttore Geometra (categoria C1) a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Operaio Professionale (categoria B3) a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (categoria C1) a tempo indeterminato, nonché il prolungamento di una assunzione a tempo determinato di n. 1 Istruttore Direttivo (categoria D1) e la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo (categoria D1) tramite progressione verticale ex art. 3, co. 1, DL 09/06/2021 n. 80;

#### **considerato**

- che, per esigenze successivamente emerse, occorre apportare una ulteriore variazione al piano approvato, come segue:
  - assunzione a tempo indeterminato e pieno di **n. 1 Istruttore Geometra categoria C1 per Area Servizi al Territorio** tramite concorso pubblico o utilizzo di graduatoria degli idonei esistente presso altre amministrazioni;
  - assunzione a tempo indeterminato e pieno di **n. 1 Istruttore Direttivo categoria D1 per Area Servizi Istituzionali**, tramite concorso pubblico;
  - assunzione a tempo indeterminato e pieno di **n. 1 Operaio Professionale categoria B3 per Area Servizi al Territorio**, tramite utilizzo di graduatoria degli idonei esistente presso il Comune di Tavullia;
  - proroga dell'assunzione a tempo determinato e pieno di **n. 1 Istruttore Direttivo categoria D1 per Area Servizi Istituzionali** dal 03/11/2022 al 02/11/2023 in attuazione delle politiche di sviluppo del PNRR;
  - copertura di **n. 1 posto di Istruttore Direttivo categoria D1 per Area Urbanistica** tramite progressione verticale ex art. 3, co. 1, DL 09/06/21 n. 80;
- che il comma 8 dell'art. 19, L. n. 448/2001 stabilisce che gli organi di revisione devono accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati nel rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;



- che l’art. 6, co. 4 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, il quale relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabilisce in sintesi, che le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall’Organo di vertice delle amministrazioni, come pure le procedure di reclutamento;
- che l’Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che l’Ente ha proceduto alla verifica annuale delle eccedenze di personale;

**visto**

- la Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 25/01/2023, avente ad oggetto: **“Aggiornamento Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2023/2025”**;
- la spesa totale per l’attuazione del piano triennale delle assunzioni 2023/25 che, a seguito della presente proposta di rettifica e integrazione del piano di fabbisogno e di adeguamento degli importi in linea col nuovo CCNL 2019-2021, è inferiore alla spesa potenziale massima, così come riepilogato nella seguente tabella:

<b>Anni</b>	<b>Spesa max personale (art. 5 co. 1 DL 17/03/2020)</b>	<b>Previsione di spesa del personale originale</b>	<b>Previsione di spesa del personale aggiornata</b>
<b>2023</b>	1.464.373,66	1.197.035,35	1.245.236,48
<b>2024</b>	1.476.088,65	1.199.614,23	1.189.530,83
<b>2025</b>	1.476.088,65	1.199.614,23	1.189.530,83

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario;
- la variazione, analiticamente descritta nei prospetti allegati alla proposta di deliberazione: all’Allegato A) Dotazione Organica 2023-2025 1° Aggiornamento, e all’allegato B) Prospetto calcolo spese personale 2023;

**esaminata**

la proposta in oggetto, dopo averla discussa con gli addetti al Servizio di ragioneria in merito alle modalità di calcolo che, in sintesi, esprimono quanto segue:

Media entrate 2019-2020-2021 meno FCDE	5.886.781,48
Valore soglia di cui all’art. 4 co. 2 del DM 17/03/2020	26,90%
Spesa soglia del costo del personale 2020	1.583.381,77
Spesa effettiva 2021 (17,48%)	1.029.196,26
Spesa per il personale anno 2018	1.171.498,93
Spesa incrementata del 25%, art. 5 (1.171.498,93 x 1,25)	<b>1.464.373,66</b>

e che, pertanto, avendo l'Ente una spesa inferiore alla soglia nel 2020, si può applicare il plafond determinato in base all'art. 5 e **la spesa può raggiungere la soglia di euro 1.464.373,66**

**verificato**

il rispetto dei vincoli di legge con particolare riferimento a:

- il mantenimento degli equilibri generali di bilancio di previsione 2023/2025 del Comune di Tavullia;
- la coerenza del bilancio approvato con le prescrizioni dei vincoli di finanza pubblica;

**esprime parere favorevole**

di correttezza amministrativa, coerenza ed attendibilità contabile all'operazione di Aggiornamento Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2023/2025 ex DUP 2023-25.

Tavullia, li 24 gennaio 2023

Il Revisore dei Conti  
*Dott. Stefano Maggiolini*

